

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 156</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAVALIERE

*Presentata il 27 luglio 1976*

Modifica alla legge 2 febbraio 1973, n. 14,  
recante norme sugli appalti di opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trova la sua ragione nella necessità di evitare una discriminazione ed una disparità di trattamento in sede di esecuzione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, che fa obbligo agli enti appaltanti di opere pubbliche di pubblicare, fra l'altro, l'avviso della licitazione privata per estratto « sui principali quotidiani aventi particolare diffusione nella regione

ove ha sede la stazione appaltante ». Non vi è dubbio che l'esclusione dei periodici (specie settimanali e bisettimanali) di informazione da tale previsione costituisca una forma di restrizione ai diritti della stampa periodica, che assolve in sede locale una meritoria funzione di aggiornamento e di formazione di opinioni e, spesso, è più diffusa dei quotidiani.

### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 7 legge 2 febbraio 1973, n. 14, è così modificato:

« Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare sia almeno pari ad un miliardo e duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della re-

gione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto importo sia inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani, su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante e su due periodici di informazione diffusi nella stessa zona ».